

PROTOCOLLO**relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa**

INDICE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Prodotti originari

Articolo 3 Cumulo dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

Articolo 11 Contabilità separata dei materiali

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio di territorialità

Articolo 13 Trasporto diretto

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14 Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15 Requisiti generali

Articolo 16 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 17 Esportatore autorizzato

Articolo 18 Validità della prova dell'origine

Articolo 19 Richieste di trattamento tariffario preferenziale e presentazione della prova dell'origine

Articolo 20 Importazione con spedizioni scaglionate

Articolo 21 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 22 Documenti giustificativi

Articolo 23 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 24 Discordanze ed errori formali

Articolo 25 Importi espressi in euro

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26 Scambio di indirizzi

Articolo 27 Verifica della prova dell'origine

Articolo 28 Risoluzione delle controversie

Articolo 29 Sanzioni

Articolo 30 Zone franche

SEZIONE C

CEUTA E MELILLA

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 31 Applicazione del protocollo

Articolo 32 Condizioni particolari

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 Modifiche del protocollo

Articolo 34 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

ALLEGATI

Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Allegato II(a): Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Allegato III: Dichiarazione di origine

Allegato IV: Comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel presente protocollo

Dichiarazione comune concernente le note esplicative

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per fabbricazione si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltura, la pesca, l'allevamento, la caccia, il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per materiale si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per prodotto si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per merci si intendono sia i materiali che i prodotti e gli articoli;
- e) per valore in dogana si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;
- f) per prezzo franco fabbrica si intende il prezzo pagato o da pagare per il prodotto al fabbricante di una parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o debbano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per valore dei materiali non originari si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte UE o in Corea;
- h) per valore dei materiali originari si intende il valore di detti materiali come definito alla lettera g), *mutatis mutandis*;
- i) per capitoli, voci e sottovoci, si intendono i capitoli (codici a due cifre), le voci (codici a quattro cifre) e le sottovoci (codici a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituiscono il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- j) per classificato si intende un prodotto o un materiale classificato in un determinato capitolo, una determinata voce o una determinata sottovoce;
- k) per spedizione si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto relativo al loro invio

dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

- l) per SA si intende il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci in vigore, comprese le regole generali e le note legali;
- m) il termine territori comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2

Prodotti originari

Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale i seguenti prodotti sono considerati originari di una parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
- c) i prodotti ottenuti in una parte esclusivamente da materiali che sono considerati originari ai sensi del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo dell'origine

In deroga all'articolo 2, sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte in cui sono incorporati materiali originari dell'altra parte, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera a), i seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti in una parte:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati e raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i) i prodotti della caccia, della cattura sul territorio di una parte o della pesca praticata nelle acque interne o nelle acque territoriali di una parte;
- ii) i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei e i molluschi vi sono nati e allevati;

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali della parte dalle sue navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o utilizzati come cascami;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione o di trasformazione ivi effettuate;
- k) i prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire dai prodotti di cui al presente paragrafo.

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Corea;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea; e
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea; oppure
 - ii) appartengono a società:
 - A) le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Corea; e
 - B) sono per almeno il 50 % di proprietà di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, di enti pubblici o di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, lettera b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II(a). Tali condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se:

- a) un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché materiali non originari sono sufficientemente lavorati e trasformati è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari in esso contenuti;

- b) un prodotto non originario risultante dalla trasformazione di materiali non originari e originari è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, si tiene conto soltanto dei materiali non originari in esso contenuti.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco dell'allegato II per il valore massimo dei materiali non originari.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del SA.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, siano o no soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzino;
- b) il cambiamento, la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il collaudo o la taratura;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);
- q) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una delle parti.

Articolo 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del SA. Ne consegue che:
- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il SA, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione è costituita da un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del SA, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 del SA, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine ed è considerato originario se il prodotto è originario.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un prodotto, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo di questi ultimi o non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con il prodotto in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 del SA, si considerano originari se tutti i prodotti che li compongono sono originari e se l'assortimento e i prodotti soddisfano tutti gli altri requisiti applicabili stabiliti nel presente protocollo. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme se il valore dei prodotti non originari non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine delle merci che possono essere utilizzate nella sua fabbricazione ma non entrano e non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 11

Contabilità separata dei materiali

1. Se nella fabbricazione di un prodotto sono utilizzati materiali originari e non originari identici e intercambiabili, tali materiali sono conservati fisicamente separati secondo la loro origine.
2. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili utilizzati nella fabbricazione di un prodotto comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, il produttore può ricorrere per la gestione di tali scorte alla cosiddetta «separazione contabile».
3. Questo metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
4. Questo metodo deve poter garantire che, per un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti considerati originari non sia superiore a quello dei prodotti che sarebbero stati considerati tali se i materiali fossero stati fisicamente separati.
5. Le parti possono subordinare l'applicazione del metodo di gestione delle scorte di cui al presente articolo a un'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. In tal caso, le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che considerano appropriate, controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

TITOLO III

Requisiti territoriali

Articolo 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nelle parti, fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 e al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 3, le merci originarie esportate da una parte verso un paese terzo e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

- b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le parti convengono che determinate merci sono da considerarsi originarie anche se hanno subito una lavorazione o una trasformazione al di fuori della Corea, su materiali esportati dalla Corea e successivamente ivi reimportati, purché la lavorazione o la trasformazione siano effettuate in zone designate dalle parti in conformità dell'allegato IV.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e sono trasportati direttamente dall'una all'altra parte. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché i prodotti non siano immessi in libera pratica nel paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali, secondo le procedure applicabili nel paese d'importazione, presentando:

- a) una documentazione attestante le circostanze in cui hanno avuto luogo il trasbordo o il deposito dei prodotti originari in paesi terzi;
- b) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla parte esportatrice all'uscita dal paese di transito; oppure
- c) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o gli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito.

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

TITOLO IV

Restituzione o esenzione

Articolo 14

Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi

1. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, procedono congiun-

tamente al riesame dei loro regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo. Un anno dopo l'entrata in vigore, e successivamente con cadenza annuale, le parti si comunicano reciprocamente le informazioni disponibili sul funzionamento dei loro regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo e le statistiche dettagliate sottoindicate.

1.1. Statistiche delle importazioni al livello di 8/10 cifre per paese, a iniziare dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, per i materiali classificati alle voci del SA 2007 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 e 8708 e statistiche delle esportazioni per le voci 8703, 8519, 8521 e da 8525 a 8528. Su richiesta, tali statistiche sono fornite per altri materiali o prodotti. Informazioni sono scambiate periodicamente sulle misure adottate per applicare le limitazioni introdotte sulla base del paragrafo 3 del presente articolo nei regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo.

2. In qualsiasi momento successivo all'inizio del riesame di cui sopra, una parte può chiedere l'apertura di consultazioni con l'altra parte per esaminare le possibili limitazioni dei regimi di restituzione dei dazi e di perfezionamento attivo per un particolare prodotto, nel caso in cui sia dimostrato che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, è intervenuto un mutamento degli schemi di approvvigionamento che può avere un effetto negativo sulla concorrenza per i produttori interni di prodotti simili o in concorrenza diretta della parte richiedente.

2.1. Le condizioni di cui sopra sono accertate sulla base di dati forniti dalla parte che ha richiesto le consultazioni, dimostranti che:

a) il tasso di incremento delle importazioni soggette a dazio in una parte di materiali incorporati in un particolare prodotto proveniente da paesi con i quali non sono in vigore accordi di libero scambio è notevolmente superiore al tasso di incremento delle esportazioni verso l'altra parte del prodotto che incorpora tali materiali, a meno che la parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni stabilisca, tra l'altro, che l'incremento delle importazioni di materiali è:

i) essenzialmente dovuto a un incremento del consumo interno del prodotto che incorpora tali materiali della parte;

ii) essenzialmente dovuto all'uso di materiali importati in un prodotto diverso da quello di cui al paragrafo 2;

iii) dovuto a un incremento delle esportazioni verso altri paesi del prodotto che incorpora tali materiali; o

iv) limitato alle importazioni di componenti di alta tecnologia o di alto valore, che non abbassano il prezzo del prodotto esportato dell'altra parte; e

- b) le importazioni provenienti dalla parte nell'altra parte del prodotto che incorpora tali materiali sono notevolmente aumentate in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna. Sono presi in considerazione anche gli elementi di prova pertinenti riguardanti l'effetto sulle condizioni di concorrenza per i produttori di prodotti simili o in diretta concorrenza dell'altra parte ⁽¹⁾.

3. In caso di disaccordo sulla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, la questione è risolta per mezzo dell'arbitrato vincolante di un collegio costituito a norma dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale) del capo 14 (Risoluzione delle controversie) con procedura d'urgenza ⁽²⁾. Se il collegio arbitrale stabilisce che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, le parti, salvo diversa disposizione adottata di comune accordo, di norma entro 90 giorni e comunque entro 150 giorni dalla data del lodo del collegio arbitrale, limitano al cinque per cento l'aliquota massima dei dazi doganali sui materiali non originari per il prodotto in questione che possono essere rimborsati.

TITOLO V

Prova dell'origine

Articolo 15

Requisiti generali

1. I prodotti originari della parte UE importati in Corea e i prodotti originari della Corea importati nella parte UE beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; i testi della dichiarazione di origine figurano nell'allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 21, del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente protocollo può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, oppure

⁽¹⁾ Ai fini della valutazione dei dati statistici di cui al presente articolo, l'anno base è costituito dalla media degli ultimi tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente accordo, considerando come anno l'anno finanziario da gennaio a dicembre. Gli elementi di prova possono basarsi su un aggregato di tutti i materiali utilizzati come materiali non originari per il prodotto in questione o su un sottoinsieme di tali materiali. In quest'ultimo caso le limitazioni della restituzione dei dazi e del perfezionamento attivo si applicano al solo sottoinsieme.

⁽²⁾ Si precisa che non sono necessarie altre consultazioni oltre a quelle previste al paragrafo 2, per le quali i termini sono gli stessi indicati all'articolo 14.3, paragrafo 4, prima che una parte possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. I termini entro i quali il collegio arbitrale emette il suo lodo sono indicati all'articolo 14.7, paragrafo 2.

- b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori secondo la normativa interna, e la conformità agli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo figurante nell'allegato III, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice.

Articolo 17

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato») che esporti prodotti nel quadro del presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione secondo le condizioni appropriate previste dalle leggi e dai regolamenti della parte esportatrice. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 18

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, secondo le leggi e i regolamenti della parte importatrice, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Nei casi di presentazione tardiva diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine, in conformità delle procedure delle parti, se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 19

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale e presentazione della prova dell'origine

Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale, se le leggi e i regolamenti della parte importatrice lo prescrivono le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice. Dette autorità possono esigere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 20

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), del SA, rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 21

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e se non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non possono essere destinati a scopi commerciali.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare:

a) per le importazioni nella parte UE, 500 euro se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;

b) per le importazioni in Corea, 1 000 dollari statunitensi sia che si tratti di piccole spedizioni, sia che si tratti del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

4. Ai fini del paragrafo 3, se i prodotti sono fatturati in valute diverse dall'euro e dal dollaro statunitense, gli importi nelle valute nazionali delle parti equivalenti agli importi espressi in euro o in dollari statunitensi sono calcolati in base al tasso di cambio corrente applicabile nella parte importatrice.

Articolo 22

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti per i quali sono fornite prove dell'origine possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in una parte, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

- d) prove dell'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate o compilate in una parte in conformità del presente protocollo;
- e) appropriati documenti concernenti la lavorazione o la trasformazione avvenuta al di fuori dei territori delle parti in applicazione dell'articolo 12, comprovanti che i requisiti stabiliti da tale articolo sono stati soddisfatti.

Articolo 23

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno cinque anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'importatore conserva tutti documenti relativi all'importazione in conformità delle leggi e dei regolamenti della parte importatrice.
3. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per cinque anni le dichiarazioni di origine presentate loro.
4. I documenti da conservare a norma dei paragrafi da 1 a 3 possono essere costituiti da registrazioni in forma elettronica.

Articolo 24

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non dovrebbe essere respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 25

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri dell'Unione europea equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati annualmente dalla parte UE e comunicati alla Corea.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte UE.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono

notificati dalla Commissione europea alla Corea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Gli Stati membri dell'Unione europea possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Gli Stati membri dell'Unione europea possono lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato doganale su richiesta di una delle parti. Nell'effettuare tale revisione, il comitato doganale tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei limiti stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

Misure di cooperazione amministrativa

Articolo 26

Scambio di indirizzi

Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica delle prove dell'origine.

Articolo 27

Verifica delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le autorità doganali, nella verifica dell'autenticità delle prove dell'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le verifiche a posteriori delle prove dell'origine sono effettuate su campioni casuali od ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice le prove dell'origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

4. La verifica è effettuata dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

5. Se decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, le autorità doganali della parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

6. I risultati della verifica, compresi i fatti e le constatazioni, sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che la hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

7. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

8. In deroga all'articolo 2 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, le parti faranno riferimento all'articolo 7 di tale protocollo per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine.

Articolo 28

Risoluzione delle controversie

1. Sono sottoposte al comitato doganale le controversie insorte in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 27 che non possono essere risolte tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla e le controversie che pongono problemi di interpretazione del presente protocollo.

2. In ogni caso, la risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità competenti della parte importatrice ha luogo secondo la legislazione di tale parte.

Articolo 29

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle parti.

Articolo 30

Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine che

sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte siano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano sottoposti a una lavorazione o trasformazione, può essere rilasciata un'altra prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

SEZIONE C

CEUTA E MELILLA

TITOLO VII

Ceuta e Melilla

Articolo 31

Applicazione del protocollo

1. Il termine «parte UE» non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Corea importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Corea riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dalla parte UE e originari di essa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 32.

Articolo 32

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti:

A) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, o

B) siano originari di una parte e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6.

b) prodotti originari della Corea:

i) i prodotti interamente ottenuti in Corea;

ii) i prodotti ottenuti in Corea nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti:

A) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 o

B) siano originari di Ceuta e Melilla o della parte UE e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione «Corea» o «Ceuta e Melilla» nelle dichiarazioni di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 33

Modifiche del protocollo

Il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 34

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito nel territorio delle parti oppure in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una prova dell'origine rilasciata a posteriori e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della sottovoce, della voce o del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci corrispondenti in tale sistema alla sottovoce, alla voce o al capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di sottovoce o voce o descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 figurano i numeri di più sottovoci o voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle sottovoci o voci del capitolo o in una delle sottovoci o voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa sottovoce o voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di sottovoce o voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da materiali classificati nelle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 722410.

Se questo materiale è stato trasformato nella parte UE a partire da un lingotto non originario, ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla sottovoce 722490 figurante nell'elenco. Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento della parte UE. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fatto salvo quanto specificato alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente anche indicati nella norma stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

- 3.5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, anche se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «paste tessili», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si può applicare esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine,
- cotone,
- carta e materiali per la produzione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta e altre fibre tessili liberiane,
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.

- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tenere conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione: - in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 0902	Tè, anche aromatizzato, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
0902 10	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0910 91	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7, 8, 10, 11 e 23 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1106 10	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati, eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302 19	Altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa la sottovoce 1211 20	
1302 31, 1302 32 e 1302 39	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207. Non possono esser utilizzate ossa della voce 0506	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 e le ossa della voce 0506 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
da 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni, altri oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
151550	Olio di sesamo e sue frazioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse quelle del capitolo 12	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali vegetali dei capitoli 7, 8, 10, 15 e 23 utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali vegetali utilizzati dei capitoli 7, 8, 10, 15 e 23 devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1701 91	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove;	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui tutti i materiali del capitolo 4, voce 1006 e del capitolo 11 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato, eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) dei capitoli 10 e 11 devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti se rappresentano più del 20 % in peso del prodotto	
ex1902 19	Paste alimentari, non cotte, secche e non farcite, a base di farine, esclusi i semolini di grano duro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex1902 30	Ramen ☞, paste alimentari a preparazione istantanea mediante cottura o frittura, confezionate con miscele di condimenti contenenti peperoncino in polvere, sale, aglio in polvere e una base aromatica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setaccature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina dei capitoli 10 e 11 (ad eccezione del frumento duro e del granturco <i>Zea mays</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11	
ex 1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, a base di riso	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta dei capitoli 7, 8 e 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
2008 11	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; arachidi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2008 19	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altre, compresi i miscugli	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2008 91, 2008 92 e 2008 99	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove; altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata	
2103 30	Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2103 90	Altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	

(1)	(2)	(3)	(4)
		- in cui tutti i materiali delle sottovoci 1211 20 e 1302 19 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e - in cui tutti i materiali delle sottovoci 1211 20 e 1302 19 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
2306 90	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305; altri	Fabbricazione in cui tutte le olive del capitolo 7 utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3, 4, 10, 11 e 17 utilizzati sono originari	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigarette e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
2403 10	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2504 10	Grafite naturale in polvere o in scaglie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2515 12	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2516 12	Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
2518 20	Dolomite calcinata o sinterizzata	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520 20	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2525 20	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530 90	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905 19	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3006 91	Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: – nitrato di sodio – calciocianamide – solfato di potassio – solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avviavaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso ⁽²⁾ di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803 00	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805 10	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3806 30	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821 00	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali		

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3823 11 a 3823 19	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
3823 70	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901 a 3921	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; semilavorati e lavori di materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3907 30 e 3907 40	Resine epossidiche; policarbonati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3907 20 e 3907 91	Altri polieterei; altri poliesteri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
ex 4012 11, ex 4012 12, ex 4012 13 e ex 4012 19.	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4102 21 e 4102 29	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini, o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4302 30	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
4409	Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	

(1)	(2)	(3)	(4)
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 442190	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4818 10	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 482010	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merzerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
d 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merzerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1)	(2)	(3)	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:			
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
5604 10	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili		

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5604 90	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:			
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia, - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto		
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, oppure		

(1)	(2)	(3)	(4)
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tuffed»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:		
	- Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾	
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- altro	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽³⁾		
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:			
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:			
	- Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche		
	- altro	Fabbricazione a partire da filati		

(1)	(2)	(3)	o (4)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filati di politetrafluoroetilene ⁽⁴⁾ , -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, -- monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁴⁾ , -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ⁽⁴⁾ , -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali,	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		-- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- sostanze chimiche o paste tessili		
	- altro	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili		
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	Filatura di fibre naturali e/o fibre sintetiche o artificiali in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata da tessitura a maglia (prodotti lavorati in un unico pezzo) ⁽⁵⁾ o Tessitura a maglia e confezione, compreso il taglio (prodotti ottenuti riunendo due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾		
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ o Ricamatura accompagnata da confezione (compreso il taglio), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ o Spalmatura accompagnata da confezione (compreso il taglio), a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾ o Confezione preceduta da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio		

(1)	(2)	(3)	(4)
		antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro:		
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	- non di tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ : - fibre naturali, oppure - sostanze chimiche o paste tessili	
	- altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	

(1)	(2)	(3)	o (4)
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 6803 00	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)		
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:			
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (*)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006		
	- altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure - lana di vetro		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7102, 7103 e 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
7107, 7109 e 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207		
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207		
7218 91 e 7218 99	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7218 10		
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218		
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218		
7224 90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7224 10		
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224		
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224		
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		
7301 10	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206		
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206		
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224		
da 7307 21 a 7307 29	Accessori per tubi di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301		

(1)	(2)	(3)	(4)
7315 20	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto.	
7403 21, 7403 22 e 7403 29	Leghe di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
7407	Barre e profilati di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7408	Fili di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7411	Tubi di rame	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7604	Barre e profilati di alluminio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7605	Fili di alluminio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7607	Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto e dalla voce 7606	
7608	Tubi di alluminio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7609	Accessori per tubi di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7616 99	Altri lavori di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7801	Piombo greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i cascami ed avanzi di piombo della voce 7802	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto.	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i cascami ed avanzi di zinco della voce 7902	
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
da 8207 13 a 8207 30	Utensili di perforazione o di sondaggio; filiere per trafilare o estrarre i metalli; utensili per imbutire, stampare o punzonare	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8207 40 a 8207 90	Utensili per maschiare o filettare; utensili per forare; utensili per alesare o scanalare; utensili per fresare; utensili per tornire; altri utensili intercambiabili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 8211 10 a 8211 93 e 8211 95	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni	

(1)	(2)	(3)	(4)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8302 41	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8302 60	Congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8306 21 a 8306 29	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403; condensatori per macchine a vapore	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8426	Bighe, gru, comprese le gru a fune (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine e dagli apparecchi della voce 8437	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8444	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8446	Telai per tessitura	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare,	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461		
8461	Macchine per piallare, limare, sborzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8469	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8508	Aspirapolvere	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione; generatori e congiuntori-disgiuntori per detti motori	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aeroporti (diversi da quelli della voce 8608)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopante appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8601 10	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8603 10	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604, a presa di corrente elettrica esterna	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8701 a 8707 e 8712	Veicoli diversi da quelli costruiti per circolare unicamente su rotaie; carrozzerie e telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore; biciclette	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8708 a 8711 e da 8713 a 8716	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 e da 8711 a 8713; motocicli; autocarrelli e loro parti; carrozzelle; carrozzine e loro parti; rimorchi e semirimorchi e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804 00	Paracadute a motore («rotocute»)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91	Svegli, pendole, orologi e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Altri orologi	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
ex 9113 10 e 9113 20	- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9506 31 e 9506 39	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
9601 e 9602	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione:		
		- in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;		
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi		
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto		

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(³) Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(⁴) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(⁵) Cfr. la nota introduttiva 5.

(⁶) Cfr. la nota introduttiva 6.

(⁷) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(⁸) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

ALLEGATO II(a)

ADDENDUM ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti sottoindicati originari della Corea possono applicarsi anziché le regole di cui all'allegato II, limitatamente a un contingente annuo, le regole seguenti.
2. Una prova dell'origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: «Derogation — Annex II(a) of Protocol ... ».
3. L'importazione di prodotti nella parte UE a titolo di tali deroghe è ammessa su presentazione di una dichiarazione firmata dall'esportatore autorizzato attestante che i prodotti interessati soddisfano le condizioni della deroga.
4. Nel caso di una deroga riguardante le preparazioni di surimi (ex160420), la prova dell'origine è accompagnata da un documento comprovante che la preparazione di surimi è composta per almeno il 40 % in peso del prodotto da pesce e che sono stati utilizzati come ingrediente principale della base del surimi pesci della specie *Theragra Chalcogramma* (merluzzo dell'Alaska). ⁽¹⁾
5. Per i tessuti tinti (540822 e 540832) la prova dell'origine è accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6. Nella parte UE la gestione delle quantità di cui al presente allegato è compito della Commissione europea, la quale adotta i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile della parte UE.
7. I contingenti indicati nella tabella seguente saranno gestiti dalla Commissione europea secondo il principio «primo arrivato, primo servito». I quantitativi esportati dalla Corea nella parte UE a titolo di queste deroghe saranno calcolati in base alle importazioni nella parte UE.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	Contingente annuo per le esportazioni dalla Corea verso l'UE
(1)	(2)	(3)	(4)
ex1604 20	Preparazioni di surimi composte per almeno il 40 % in peso del prodotto di pesce e che utilizzano come ingrediente principale della base del surimi pesci della specie <i>Theragra Chalcogramma</i> (merluzzo dell'Alaska) ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali classificati nel capitolo 3	Contingente annuo per l'anno 1: 2 000 tonnellate metriche Contingente annuo per l'anno 2: 2 500 tonnellate metriche Contingente annuo per l'anno 3 e gli anni seguenti: 3 500 tonnellate metriche
ex1905 90	Biscotti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Contingente annuo di 270 tonnellate metriche
2402 20	Sigarette contenenti tabacco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Contingente annuo di 250 tonnellate metriche
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 86 tonnellate metriche

⁽¹⁾ Se necessario, la nozione di «ingrediente principale» è interpretata dal comitato doganale sulla base dell'articolo 28 del presente protocollo.

(1)	(2)	(3)	(4)
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 2 310 tonnellate metriche
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 377 tonnellate metriche
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 92 tonnellate metriche
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali	Fabbricazione a partire da filati di filamenti artificiali o Tintura accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Contingente annuo di 17 805 290 metri quadri equivalenti
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 286 tonnellate metriche
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 3 437 tonnellate metriche
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 1 718 tonnellate metriche
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Contingente annuo di 203 tonnellate metriche

(¹) Cfr. in particolare il paragrafo 4 delle disposizioni comuni.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (mitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... ⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperäituotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione coreana

이 서류(세관인증번호...⁽¹⁾)의 적용대상이 되는 제품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 제품은...⁽²⁾의 특혜원산지 제품임을 신고한다.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)

Note

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

COMITATO PER LE ZONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO NELLA PENISOLA COREANA

1. Riconoscendo il mandato costituzionale e gli interessi di sicurezza della Repubblica di Corea e l'impegno di entrambe le parti a promuovere la pace e la prosperità nella penisola coreana, nonché l'importanza della cooperazione economica intracoreana per il raggiungimento di questo obiettivo, è istituito un comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati). Il comitato esamina se le condizioni nella penisola coreana sono atte a favorire lo sviluppo economico per mezzo dell'istituzione e dello sviluppo di zone di perfezionamento passivo.
 2. Il comitato è composto di funzionari delle parti. Esso si riunisce un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito almeno una volta all'anno, o in qualsiasi momento convenuto di comune accordo.
 3. Il comitato individua le zone geografiche che possono essere designate zone di perfezionamento passivo. Esso determina se tali zone di perfezionamento passivo hanno soddisfatto i criteri stabiliti dal comitato. Esso stabilisce una soglia massima per il valore dell'apporto totale della merce finale originaria che può essere aggiunto entro l'area geografica della zona di perfezionamento passivo.
-

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. La Corea accetta come prodotti originari della parte UE ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra classificati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
 2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

Dichiarazione Comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Corea accetta come prodotti originari della parte UE ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
-

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

1. Le parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una delle parti. Nell'esaminare le modifiche del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le parti tengono conto dell'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione, delle oscillazioni dei prezzi e di tutti gli altri fattori che potrebbero giustificare modifiche delle regole di origine.
 2. L'allegato II del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà adattato per tenere conto delle modifiche periodiche del sistema armonizzato.
-

Dichiarazione comune concernente le note esplicative

Le parti convengono sulla necessità di corredare il presente protocollo di note esplicative. Le note sono applicate dalle parti secondo le rispettive procedure interne.

NOTE ESPLICATIVE

1. Ai fini dell'articolo 1, la fabbricazione comprende la raccolta, la cattura, la produzione, l'allevamento e lo smontaggio.
 2. Ai fini dell'articolo 1, lettera g), per verificabile si intende «stabilito in conformità dell'accordo sulla valutazione in dogana».
 3. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il valore dei materiali non originari può essere determinato deducendo dal prezzo franco fabbrica del prodotto il valore dei materiali originari, compresi i materiali originari di produzione propria utilizzati nella produzione dei materiali non originari risultanti.
 4. Il valore dei materiali originari di produzione propria comprende tutti i costi sostenuti nella produzione dei materiali e un margine di profitto equivalente al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali.
 5. Ai fini dell'articolo 6, «semplici» designa le attività per le quali non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate per svolgere tali attività. Tuttavia, la semplice miscela non comprende la reazione chimica. Per reazione chimica si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo i legami intramolecolari e formandone di nuovi, o modificando la disposizione spaziale di atomi in molecola.
 6. Ai fini dell'articolo 10, elementi neutri sono, per esempio:
 - a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e strumenti;
 - d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.
 7. Ai fini dell'articolo 11, per materiali identici e intercambiabili si intendono i materiali che sono dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, possiedono le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per quanto riguarda l'origine quando sono incorporati nel prodotto finito.
 8. Ai fini dell'articolo 11, il periodo «specifico» sarà determinato in base alle leggi e alle regolamentazioni nazionali pertinenti di ciascuna parte.
 9. Soltanto per le ragioni specifiche seguenti, il trattamento preferenziale può essere rifiutato senza verifica della prova dell'origine in quanto la prova può essere considerata inapplicabile quando:
 - a) le condizioni del trasporto diretto di cui all'articolo 13 non sono state soddisfatte;
 - b) la prova dell'origine è prodotta successivamente per merci che sono state originariamente importate in modo fraudolento;
 - c) la prova dell'origine è stata rilasciata da un esportatore di un paese che non è non parte del presente accordo;
 - d) l'importatore non presenta una prova dell'origine alle autorità doganali della parte importatrice entro il termine stabilito nella legislazione della parte importatrice.
 10. Ai fini della dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra, le autorità doganali del Principato di Andorra sono responsabili dell'applicazione della dichiarazione congiunta nel Principato di Andorra.
 11. Ai fini della dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino, le autorità doganali della Repubblica Italiana sono responsabili dell'applicazione della dichiarazione comune nella Repubblica di San Marino.
-